REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALLA SOCIETÀ

(approvato con deliberazione del CdA n. 11 del 27/10/2026)

La SRR "Catania Area Metropolitana", con sede legale in Piazza Duomo n. 3 – 95124 Catania (CT) e sede operativa in Via Zangrì n. 8, Gravina di Catania, adotta il presente regolamento.

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i principi, le modalità e i criteri per la formazione e la tenuta dell'elenco aperto degli avvocati e per il conferimento, da parte della SRR "Catania Area Metropolitana", di singoli incarichi professionali a soggetti esterni alla società.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli incarichi di rappresentanza, assistenza e difesa giudiziale e stragiudiziale in controversie determinate, in ogni fase e grado del giudizio, nonché la consulenza legale preparatoria di procedimenti giudiziari o relativa a una questione che probabilmente diverrà oggetto di procedimento, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Sono escluse le consulenze legali continuative, organizzate e non connesse a una specifica controversia o a un procedimento determinato, nonché gli altri servizi legali soggetti a una disciplina distinta. Tali attività sono oggetto di separata valutazione da parte della SRR secondo la normativa applicabile.

4. Il presente regolamento si applica nel rispetto della normativa vigente, dei provvedimenti adottati dalla SRR nell'ambito delle proprie competenze e del Codice deontologico forense.

ART. 2 – PRINCIPI E DEFINIZIONI

1. La formazione dell'elenco e l'affidamento degli incarichi sono effettuati nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di cui agli artt. 1, 2, 3 e 13, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per quanto applicabili.

2. Ai fini del presente regolamento, per "elenco" si intende l'elenco aperto di avvocati istituito dalla SRR; per "incarico" si intende il singolo affidamento professionale relativo a una controversia determinata o a una consulenza strettamente connessa a un procedimento o a una questione destinata probabilmente a divenire oggetto di procedimento; per "professionista" si intendono il singolo avvocato e, ove ammesso, lo studio associato attraverso i professionisti indicati quali incaricabili.

3. L'elenco costituisce uno strumento organizzativo interno della SRR per individuare professionisti in possesso di requisiti e competenze coerenti con le esigenze della società. La sua formazione e la sua tenuta non costituiscono procedura concorsuale o selettiva, non comportano graduatoria di merito, non attribuiscono punteggi o giudizi comparativi e non determinano alcun diritto, aspettativa o pretesa dell'iscritto al conferimento di incarichi.

4. L'iscrizione nell'elenco non comporta alcun obbligo specifico per la SRR, che conserva la facoltà di valutare, per motivate esigenze, il ricorso a professionisti non iscritti, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 6.

ART. 3 – ISTITUZIONE E ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO APERTO

1. È istituito presso la SRR "Catania Area Metropolitana" un elenco aperto e permanente di avvocati, singoli o appartenenti a studi associati, disponibili ad assumere incarichi rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2. L'elenco è articolato nelle seguenti cinque sezioni, corrispondenti alle principali tipologie di contenzioso:

Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza, rappresentanza e patrocinio presso le magistrature amministrative: Tribunali amministrativi regionali, Consiglio di Stato, Tribunale regionale e superiore delle acque pubbliche.

Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza, rappresentanza e patrocinio presso le magistrature civili: Giudice di pace, Tribunale, Corte di appello e Corte di cassazione civile.

Sezione C – CONTENZIOSO LAVORISTICO

Assistenza, rappresentanza e patrocinio presso il Tribunale quale giudice del lavoro, la Corte di appello e la Corte di cassazione civile.

Sezione D – CONTENZIOSO PENALE

Assistenza, rappresentanza e patrocinio presso il Tribunale, la Corte di appello e la Corte di cassazione penale.

Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza, rappresentanza e patrocinio presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e presso la Corte di cassazione, per quanto di competenza.

3. Il professionista può chiedere l'iscrizione in non più di due sezioni tra quelle indicate al comma 2. Qualora nella domanda siano indicate più di due sezioni, saranno prese in considerazione esclusivamente le prime due nell'ordine riportato nella domanda.

4. L'iscrizione nell'elenco non preclude il conferimento eccezionale di incarichi a professionisti non iscritti, quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 6, comma 5.

ART. 4 – REQUISITI, DOMANDA DI ISCRIZIONE E ISTRUTTORIA

1. Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco i professionisti e gli studi associati i cui componenti siano, alla data di presentazione della domanda, in possesso dei seguenti requisiti:

- abilitazione professionale e legittimazione all'esercizio della professione forense in Italia, secondo la normativa vigente;

- iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno dieci anni alla data di presentazione della domanda, con indicazione del Foro, del numero e della data di iscrizione;
- esperienza pertinente agli incarichi della SRR, maturata attraverso attività di collaborazione e/o consulenza presso enti pubblici e documentata nel curriculum vitae con indicazione, per ciascuna esperienza, dell'ente, del periodo, delle attività svolte e delle materie trattate;
- titolarità di una polizza di responsabilità civile professionale in corso di validità, con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00, con obbligo di mantenerla valida per tutta l'eventuale durata dell'incarico e di comunicare tempestivamente alla SRR ogni variazione, sospensione, cessazione o scadenza;
- godimento dei diritti civili e politici, ove applicabile;
- assenza di condanne penali definitive, provvedimenti o altre cause ostative che, secondo la normativa vigente, impediscano l'esercizio della professione o il conferimento dell'incarico;
- assenza di sanzioni disciplinari definitive che, secondo la normativa vigente e il Codice deontologico forense, siano ostative all'esercizio della professione o al conferimento dell'incarico;
- assenza di cause interdittive, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa antimafia vigente;
- assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, con la SRR "Catania Area Metropolitana", incompatibili con l'esercizio dell'incarico;
- assenza, personalmente o tramite lo studio associato, i soci, i collaboratori o i professionisti indicati quali incaricabili, di giudizi, arbitrati, procedure, incarichi professionali o affari contro la SRR "Catania Area Metropolitana", ovvero di situazioni comunque idonee a determinare un conflitto effettivo o potenziale;
- piena conoscenza e accettazione delle disposizioni del presente regolamento e dell'avviso pubblico.

2. La domanda di iscrizione è presentata in via permanente, a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso pubblico, esclusivamente mediante posta elettronica certificata indirizzata alla PEC della SRR. La domanda e tutti gli allegati devono essere trasmessi in formato PDF e sottoscritti digitalmente dal richiedente con firma digitale valida. Non sono ammesse domande sottoscritte con firma autografa e successivamente scansionate.

3. La domanda deve contenere l'indicazione delle sezioni per le quali si chiede l'iscrizione, nel limite massimo di due, e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente i dati anagrafici, fiscali, professionali e di contatto, i requisiti dichiarati,

gli estremi della polizza assicurativa, l'assenza di incompatibilità e conflitti di interesse, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente ogni sopravvenienza rilevante;

- curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto digitalmente, con il dettaglio delle esperienze presso enti pubblici, indicando per ciascuna esperienza l'ente, il periodo, le attività svolte e le materie trattate;
- copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, dalla quale risultino compagnia, numero di polizza, decorrenza, scadenza e massimale non inferiore a euro 1.000.000,00;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ove richiesta dalla procedura di verifica dell'identità del sottoscrittore;
- per gli studi associati, documenti, requisiti e dichiarazioni riferiti a ciascun componente indicato quale professionista incaricabile, nonché l'elenco nominativo aggiornato dei professionisti interessati.

4. Il richiedente dichiara la veridicità, completezza e attualità delle informazioni rese e si impegna a mantenere aggiornati i dati, il curriculum vitae, la documentazione assicurativa e ogni altro elemento rilevante per la permanenza nell'elenco e per l'eventuale durata dell'incarico.

5. L'istruttoria è svolta sulla base della domanda e della documentazione prodotta, con facoltà della SRR di richiedere integrazioni, chiarimenti e documentazione ulteriore, nonché di effettuare le verifiche previste dalla legge, anche a campione.

ART. 5 – FORMAZIONE, TENUTA, AGGIORNAMENTO E PUBBLICITÀ DELL'ELENCO

1. L'elenco è aperto e ha durata permanente. È aggiornato almeno ogni 180 giorni e comunque con cadenza almeno semestrale, mediante inserimento delle domande pervenute e ritenute regolari.

2. I nominativi dei professionisti ritenuti idonei sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico e nelle sezioni indicate nella domanda. L'ordine alfabetico è mantenuto anche negli aggiornamenti successivi, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

3. L'inserimento nell'elenco è subordinato alla completezza e regolarità della domanda e della documentazione allegata, nonché alla verifica, anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni rese e della permanenza dei requisiti dichiarati.

4. Qualora siano riscontrate carenze sanabili, la SRR comunica via PEC all'interessato la carenza riscontrata e assegna un termine non inferiore a dieci giorni per fornire chiarimenti o integrare la documentazione. Restano salve le ipotesi di carenze non sanabili, di mancanza di requisiti essenziali o di dichiarazioni non veritiere, per le quali si procede secondo la normativa vigente.

5. L'eventuale esclusione dall'elenco è comunicata via PEC con indicazione sintetica della carenza riscontrata e dei motivi del provvedimento. La formazione e la tenuta dell'elenco non costituiscono procedura concorsuale o selettiva, né comportano graduatoria, punteggi o giudizi comparativi di merito.

6. L'elenco e il registro degli incarichi sono pubblicati sul sito istituzionale della SRR nelle forme previste dalla normativa vigente e dai regolamenti applicabili. I dati dei professionisti iscritti possono essere pubblicati nei limiti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e protezione dei dati personali.

ART. 6 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Per ogni incarico la SRR svolge una specifica istruttoria e adotta un provvedimento motivato, nel quale sono individuati, per quanto compatibile con la natura dell'incarico, l'oggetto della controversia o della questione, il valore o il criterio per determinarlo, la fase o il grado, le ragioni della scelta, il compenso preventivato e la verifica dell'assenza di conflitti di interesse.

2. La scelta del professionista è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

- pertinenza della competenza e dell'esperienza professionale rispetto alla materia, all'oggetto, al valore e alla complessità della controversia o della questione;
- abilitazione a patrocinare dinanzi alla giurisdizione competente;
- assenza di conflitti di interesse o di situazioni di incompatibilità;
- disponibilità ad assumere l'incarico e compatibilità dei tempi di esecuzione con le esigenze della SRR;
- congruità e analiticità del preventivo;
- equa distribuzione e rotazione degli incarichi, compatibilmente con la tutela dell'interesse della SRR, con la specificità della controversia e con l'esigenza di assicurare continuità difensiva.

3. Ove compatibile con l'urgenza, la riservatezza e la natura dell'incarico, la SRR effettua una comparazione tra professionisti iscritti potenzialmente idonei, anche mediante richiesta di uno o più preventivi e acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione delle competenze specifiche.

4. L'urgenza può giustificare l'affidamento diretto del professionista soltanto quando sia incompatibile con una previa comparazione. In tal caso, l'urgenza e le circostanze concrete che la determinano devono essere specificamente motivate nel provvedimento di conferimento, con indicazione dei tempi rilevanti.

5. Il conferimento a professionisti non iscritti nell'elenco è eccezionale e deve essere motivato in relazione a una specializzazione non reperibile tra gli iscritti, oppure ad un'esigenza di continuità difensiva o ad altra comprovata esigenza della SRR.

6. Al momento del conferimento dell'incarico la SRR verifica l'assenza di conflitti di interesse e l'incaricato sottoscrive una dichiarazione aggiornata. Per la durata dell'incarico, il professionista non assume incarichi contro la SRR "Catania Area Metropolitana" limitatamente alle controversie o agli affari connessi o correlati all'incarico ricevuto, o comunque idonei a generare un conflitto effettivo o potenziale, nel rispetto del Codice deontologico forense e della normativa vigente.

ART. 7 – DISCIPLINARE E OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

1. All'atto del conferimento dell'incarico la SRR e il professionista stipulano un apposito disciplinare. Il disciplinare specifica almeno:

- l'oggetto dell'incarico, il valore della controversia o l'indicazione del valore indeterminabile;
- la materia, la fase o il grado di giudizio e le attività richieste;
- la durata dell'incarico o la fase processuale cui esso si riferisce;
- il compenso, le spese e gli oneri, nonché le modalità di pagamento;
- il CIG e gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ove dovuti;
- gli obblighi informativi, le modalità di aggiornamento e le condizioni per eventuali modifiche dell'incarico.

2. Il professionista incaricato si obbliga, tra l'altro, a:

- aggiornare per iscritto la SRR sullo stato della controversia, sulle iniziative intraprese e sull'esito delle udienze, trasmettendo copia degli atti difensivi e degli altri scritti rilevanti in tempi congrui;
- rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado per il quale è stato conferito l'incarico, un parere sulla sussistenza di motivi per proporre impugnazione, gravame o resistere negli eventuali gradi successivi;
- fornire, nell'ambito del medesimo incarico e senza compensi aggiuntivi salvo diversa pattuizione espressa, un parere scritto sull'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale relativa alla controversia affidata;
- osservare il Codice deontologico forense e comunicare immediatamente ogni circostanza sopravvenuta che possa determinare incompatibilità o conflitto di interessi.

3. L'incarico è espletato dal professionista sotto la propria responsabilità, con autonomia organizzativa e disponibilità di mezzi propri, senza vincolo di subordinazione nei confronti della SRR "Catania Area Metropolitana". La SRR mette a disposizione tempestivamente i dati, le informazioni e la documentazione necessari in suo possesso.

ART. 8 – CORRISPETTIVO E CONDIZIONI ECONOMICHE

1. Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico, nel rispetto dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, della legge 21 aprile 2023, n. 49, in materia di equo compenso, e dei parametri forensi vigenti di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato e integrato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, e successive modifiche, integrazioni o aggiornamenti.

2. Il preventivo deve essere analitico e indicare le attività e le fasi previste, il compenso per ciascuna fase, le spese, gli oneri accessori, il contributo previdenziale e l'IVA, ove dovuti. La

determinazione del corrispettivo tiene conto, in modo proporzionato, del valore, della natura, della complessità e dell'urgenza dell'incarico, senza applicare riduzioni automatiche dei parametri.

3. Per gli incarichi relativi a contenzioso amministrativo in materia di affidamenti di servizi, ai soli fini dell'individuazione convenzionale del valore di riferimento della controversia e del corrispondente scaglione dei parametri forensi vigenti: a) in caso di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, il valore di riferimento è convenzionalmente determinato nel 10% della base d'asta della procedura; b) in caso di impugnazione del provvedimento di esclusione adottato nella fase di verifica dei requisiti di partecipazione, si applica lo scaglione previsto per le controversie di valore indeterminabile di particolare importanza. Resta fermo che il compenso è in ogni caso determinato e pattuito per iscritto nel disciplinare, sulla base del preventivo analitico e nel rispetto della normativa sull'equo compenso e dei parametri forensi vigenti, tenendo conto dell'attività effettivamente richiesta, della complessità, dell'urgenza e delle peculiarità del caso concreto.

4. Il corrispettivo è riconosciuto esclusivamente per le prestazioni effettivamente svolte e documentate dal professionista incaricato. In caso di studio associato, il corrispettivo è determinato in relazione all'incarico unitariamente considerato, salvo quanto espressamente stabilito nel disciplinare.

5. Qualora, per eventi sopravvenuti e non preventivabili, si rendano necessarie ulteriori attività professionali o si determinino maggiori spese, il professionista deve darne immediata comunicazione scritta alla SRR, con indicazione dettagliata e motivata delle attività e dei costi ulteriori. In mancanza di richiesta scritta e di espressa accettazione da parte della SRR, nessuna maggiore spesa o attività ulteriore può essere posta a carico della società.

6. L'anticipazione a titolo di acconto sul compenso non può eccedere il 30% dell'importo complessivo pattuito, fatta salva la corresponsione delle spese vive documentate e previamente autorizzate.

ART. 9 – CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ELENCO

1. La cancellazione dall'elenco può avvenire su richiesta del professionista o d'ufficio quando venga meno uno dei requisiti richiesti, siano accertate dichiarazioni non veritiere, siano accertate gravi inadempienze o violazioni degli obblighi assunti, ovvero ricorrano altre cause previste dalla normativa vigente.

2. Salvo i casi di sospensione urgente previsti dal comma 4, l'avvio del procedimento di cancellazione è comunicato via PEC e indica i fatti contestati, le norme o gli obblighi rilevanti e il termine, non inferiore a dieci giorni, entro il quale il professionista può presentare osservazioni, documenti e chiarimenti.

3. La cancellazione è disposta con provvedimento motivato, comunicato via PEC all'interessato, all'esito della valutazione delle osservazioni eventualmente presentate.

4. In presenza di esigenze urgenti e concrete di tutela degli interessi della SRR, la società può disporre una sospensione cautelare dall'elenco, limitata al tempo strettamente necessario e

adeguatamente motivata, assicurando il successivo contraddittorio e la conclusione del procedimento.

5. La cancellazione non determina automaticamente la cessazione degli incarichi già conferiti. La SRR valuta con provvedimento motivato gli effetti sugli incarichi in corso, salvaguardando, ove possibile, la continuità della difesa e gli interessi della società. In caso di cessazione, il professionista è tenuto a restituire senza ritardo gli atti e la documentazione ricevuti o formati nell'esecuzione dell'incarico, secondo le indicazioni della SRR e nel rispetto degli obblighi professionali.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolare del trattamento è la SRR "Catania Area Metropolitana", con sede legale in Piazza Duomo n. 3 – 95124 Catania (CT). Per eventuali comunicazioni relative alla protezione dei dati può essere utilizzato l'indirizzo PEC della società: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it.

2. I dati personali sono trattati per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, per la verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese, per l'eventuale affidamento degli incarichi e per la gestione del relativo rapporto professionale.

3. La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento di obblighi di legge e dallo svolgimento di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio dell'attività amministrativa della SRR, nonché, ove applicabile, dall'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali. Il trattamento è effettuato nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

4. I dati possono essere trattati dal personale autorizzato della SRR e comunicati a soggetti incaricati di attività amministrative, contabili, informatiche o di verifica, a professionisti e consulenti, ad autorità pubbliche e giudiziarie e ad altri destinatari quando la comunicazione sia prevista dalla legge o necessaria per le finalità sopra indicate. I dati dei professionisti iscritti possono essere pubblicati nell'elenco nei limiti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e protezione dei dati personali.

5. I dati sono conservati per il periodo previsto dalla legge e dai regolamenti applicabili e, comunque, per il tempo necessario alla gestione della procedura, alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco e all'eventuale gestione del rapporto professionale, fatti salvi gli ulteriori periodi necessari per obblighi di conservazione o per la tutela dei diritti della SRR.

6. L'interessato può esercitare, nei casi e nei limiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione e, ove applicabile, portabilità dei dati, presentando richiesta al titolare. Resta fermo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano la normativa vigente, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Codice deontologico forense, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Regolamento (UE) 2016/679, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché i provvedimenti adottati dalla SRR nell'ambito delle proprie competenze.

2. Il disciplinare d'incarico costituisce parte integrante della regolazione del singolo affidamento e specifica, in relazione al caso concreto, gli obblighi del professionista, le attività richieste, il compenso, le spese, gli oneri e le modalità di pagamento.

3. Il presente regolamento, approvato con deliberazione del CdA n. 11 del 27/10/2026, sostituisce integralmente il precedente regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni alla società e acquista efficacia dalla data della sua approvazione, salvo diversa decorrenza stabilita nella deliberazione.

Catania, 27/10/2026
SRR "Catania Area Metropolitana"
Il Consiglio di Amministrazione